

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

24° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE 2002

(Notturna)

**Presidenza del presidente Antonino CARUSO
indi del vice presidente ZANCAN**

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

(1487) Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario

(1440) ANGIUS ed altri: Norme in materia di applicazione ai detenuti del regime di massima sicurezza

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 3, 7, 12
BOBBIO Luigi (AN), relatore	3
* FASSONE (DS-U)	9
TIRELLI (LP)	11
ZANCAN (Verdi-U)	7
ZICCONI (FI)	10

N.B.: L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; CCD-CDU-DE; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

I lavori hanno inizio alle ore 21,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1487) *Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario*

(1440) *ANGIUS ed altri: Norme in materia di applicazione ai detenuti del regime di massima sicurezza*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn.1487 e 1440, sospesa nella seduta anti-meridiana di oggi. Ricordo che nella seduta di ieri la Commissione ha convenuto di assumere quale testo base il disegno di legge n.1487, come approvato in sede referente.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Luigi Bobbio.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Signor Presidente, in questa sede la mia relazione toccherà pochi punti salienti relativi alla *ratio* e allo spirito della normativa, nonché alla ormai unanimemente condivisa necessità che la normativa stessa sia non solo confermata nella sua previgente natura temporanea ma anche stabilizzata ed inserita in maniera fissa nel nostro ordinamento, sia pure con taluni correttivi ed aggiustamenti. La nostra Commissione in sede referente li ha già ritenuti indispensabili, soprattutto in relazione alla necessità di adeguare, nel miglior modo possibile, la normativa alle indicazioni della Corte costituzionale, succedutesi negli anni passati, cioè nel periodo di vigenza degli articoli 4-*bis* e 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

Mi preme sottolineare in apertura della mia relazione che il testo licenziato dalla 2^a Commissione in sede referente e che sarà sicuramente approvato in sede redigente, salvo taluni emendamenti, rappresenta il miglior segnale possibile che il nostro Stato democratico e di diritto possa lanciare alla collettività delle persone che vivono rispettando le leggi in relazione alla perdurante situazione della criminalità organizzata aggressiva ed invasiva nella nostra società. Si è parlato molto e, talvolta, in maniera non esatta di una sorta di risposta che lo Stato, il Governo e il Parlamento darebbero a taluni atteggiamenti minacciosi di esponenti della criminalità organizzata in questa materia. Come ho già avuto modo di dire, e lo ribadisco in questa sede, lo Stato di diritto non ha risposte da dare perché non riconosce alla criminalità organizzata, come è ovvio, la natura e la dignità di un interlocutore. Lo Stato, di fronte a certi comportamenti e a talune situazioni, come quelli che ho appena indicato, ha il dovere ben preciso di lanciare al popolo italiano chiari segnali di fermezza e di asso-

luta convinzione della necessità perdurante di costituire il più alto muro possibile di fronte all'invasione del potere criminale, per tendere poi, nell'azione sinergica e correlata dei vari settori dell'amministrazione, dalla giustizia al potere esecutivo, a comprimere il fenomeno della criminalità organizzata fino a schiacciarlo e tendenzialmente a ridurlo a zero. In tal modo, si restituirà ai cittadini italiani e, in particolar modo, a quelli delle regioni meridionali, quella serenità e normalità di vita a cui legittimamente aspirano e che noi dobbiamo fare ogni sforzo per garantire e realizzare.

In questa prospettiva, gli articoli 4-*bis* e 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, ed è una convinzione unanimemente condivisa, rappresentano un momento altamente qualificante, nella misura in cui costituiscono un tassello di eccezionale importanza nel sistema costruito dalle nostre norme per formare un argine alla criminalità organizzata. In particolare, ed in questo mi richiamo alle linee di fondo che si seguono nella redazione del testo normativo in esame, la finalità, è bene dirlo subito con chiarezza, è proprio quella di impedire e troncare in maniera tendenzialmente assoluta ogni collegamento dei detenuti, siano essi a titolo cautelare o definitivo, per talune tipologie di reati, con la criminalità organizzata esistente e operante all'esterno del carcere. Questa *ratio* della norma deve essere sempre presente al legislatore, così come ha indicato in più occasioni la Corte costituzionale e così come il testo normativo oggi in esame tende a fare con forza, con chiarezza e con sicurezza. Tale finalità, infatti, deve permeare di sé la normativa. Questo per evitare che una normativa dai contenuti e dai connotati - è inutile negarlo - chiaramente e fortemente afflittivi nei confronti di soggetti già detenuti non mantenga la sua validità costituzionale. È necessario - e la Commissione lo ha fatto durante l'esame in sede referente e si accinge a confermarlo in questa sede - che la normativa abbia una chiara finalizzazione, che deve essere quella di impedire i collegamenti con l'esterno, quindi con la criminalità organizzata, da parte dei soggetti detenuti. Viceversa, se quella finalità non potesse essere assicurata dalla concreta applicazione della norma o dalla norma stessa, i comportamenti di compressione della vita carceraria dei detenuti perderebbero il loro significato e la loro giustificazione costituzionale, diventerebbero inutilmente afflittivi e, quindi, cadrebbero sotto la censura di illegittimità costituzionale.

È mia convinzione che, al contrario, la normativa che ci accingiamo a dettagliare in sede redigente è di chiara e sicura conformità al dettato costituzionale, proprio perché è strutturata nelle sue premesse, nei suoi requisiti, nelle sue modalità di attuazione, nelle sue modalità di cessazione, in maniera sempre fortemente indirizzata al conseguimento della finalità già individuata. È quindi una normativa conforme alla Costituzione ed inserita nel dettato costituzionale.

In particolare, è il caso di sottolineare che in questa come in altre vicende normative si attua un principio che ha, peraltro, la sua giustificazione proprio nella finalità cui tende la norma. A fronte di un innegabile e fortemente affermato principio di uguaglianza tra i cittadini, il concetto

complementare è stato, è e resterà sempre anche quello del bilanciamento degli interessi. Una normativa come quella in esame si ispira anche proprio al concetto di bilanciamento degli interessi. Siamo di fronte, in questa sventurata vicenda sociale, se così la possiamo definire, quale è quella della criminalità organizzata, a due interessi sostanzialmente contrapposti. Da una parte, l'interesse dei singoli detenuti al rispetto delle libertà e delle garanzie costituzionali che ad essi, come a tutti gli altri cittadini, sono assicurate dalla Costituzione; dall'altra, l'interesse diffuso della collettività ad essere tutelata, in ogni modo possibile e costituzionalmente legittimo, di fronte all'invadenza e all'immanenza del potere criminale. Il bilanciamento di questi interessi non può che risolversi, purché sia sempre concreta la finalizzazione della scelta normativa, con l'interruzione dei rapporti con l'esterno. Si vede, quindi, il prevalere dell'interesse generale e collettivo e della necessità che si pongano in essere tutte le condizioni, conformi alla Costituzione, per troncare i collegamenti dei detenuti per talune ipotesi di reato, specificamente indicate dalla norma, con la realtà criminale esterna alla quale essi appartengono o dalla quale essi comunque provengono.

In questa linea si inserisce la prima significativa proposta di modifica – non vado per ordine normativo ma per ordine logico-giuridico – che riguarda la cosiddetta stabilizzazione del regime degli articoli 4-*bis* e 41-*bis*. Giova evidenziare che, in realtà, le due norme vivono un rapporto di simbiosi giuridica fra di loro, ciascuna con una sua autonomia e un suo significato nella normativa, ma l'una legata all'altra in un rapporto di collegamento logico-giuridico. L'articolo 4-*bis* ha, da una parte, una funzione e una dignità autonome legate all'individuazione di categorie di soggetti per titolo di reato escluse dai trattamenti alternativi alla detenzione, dall'altra, la funzione quasi di norma «serbatoio» rispetto a quanto prescrive l'articolo 41-*bis*, secondo comma, dell'ordinamento penitenziario: ossia, in virtù del rimando operato proprio dall'articolo 41-*bis*, ha la funzione di individuare i casi nei quali l'articolo 41-*bis* può trovare applicazione.

La «stabilizzazione» del regime di cui all'articolo 41-*bis* ha la chiara funzione di indicare che la temporaneità non ha prodotto alcuna utilità, è servita soltanto in qualche misura per alimentare nei confronti dei soggetti appartenenti alla criminalità organizzata talune aspettative, che possiamo definire criminogene in quanto hanno poi generato comportamenti concreti che in più di una occasione si sono estrinsecati in veri e propri atti lesivi o in vere e proprie condotte minatorie nei confronti di soggetti delle istituzioni. Stabilizzando l'articolo 41-*bis*, si consacra il livello massimo di guardia che lo Stato impone a se stesso nei confronti di un fenomeno che non può essere definito emergenziale ma che purtroppo è endemico nella nostra società, cioè i fatti di grave e di grande criminalità. Inoltre, affermare che l'articolo 41-*bis* viene stabilizzato nel nostro ordinamento è cosa diversa dal dire che il regime di cui all'articolo 41-*bis* diventa trattamento generalizzato, indifferenziato e quasi automatico nei confronti della generalità dei detenuti che abbiano quel certo titolo di appartenenza

criminale. In realtà, proprio in questo sta la caratura di legittimità costituzionale elevatissima della proposta di legge: una cosa è l'affermazione normativa sistematica di principio della sistemazione definitiva dell'articolo 41-*bis* nel nostro ordinamento penitenziario e quindi nel nostro ordinamento giuridico; altra e ben diversa cosa è trarne automatismi che invece la norma rifiuta in termini di applicazione individuale e soprattutto di durata dell'applicazione individuale.

Con le modifiche introdotte dalla Commissione in sede referente, si è, infatti, con chiarezza meglio specificato, da un lato, il riferimento ad una sorta di connotazione personalizzata dell'applicazione del ricorso del Ministro alla facoltà prevista dell'articolo 41-*bis* e, dall'altro, si è individuata in maniera netta, precisa, articolata e del tutto soddisfacente a mio avviso, la tipologia delle compressioni che possono essere legittimamente inflitte al singolo detenuto nell'ambito del trattamento penitenziario al quale è sottoposto.

Inoltre vi è il sistema, che potremmo definire in maniera impropria e alquanto lata, delle impugnazioni delle misure previste che restano – è bene dirlo – misure amministrative, facoltà amministrative del Ministro, ma che acquistano rilevanti e ulteriori connotati di giurisdizionalizzazione nella parte relativa all'impugnazione. In primo luogo, si introduce il concetto nuovo, puramente di diritto amministrativo, della revoca delle misure di maggiore afflittività che vengono imposte dal Ministro. Si introduce, infatti, il principio che in qualunque momento in cui duri l'esercizio della facoltà di limitazione da parte del Ministro il provvedimento dello stesso possa essere revocato o d'iniziativa della stessa autorità amministrativa, o su istanza dell'autorità pubblica o del detenuto interessato. Chiaramente, a questa facoltà di revoca si è accompagnato anche un sistema – che risulta dal testo licenziato dalla Commissione – di conseguenze legate sia al decorrere del tempo, sia all'accoglimento o al mancato accoglimento dell'istanza di revoca.

Ancora, è stato meglio definito il testo del disegno di legge in relazione alle possibilità di reclamo nei confronti del provvedimento del Ministro applicativo del regime di cui all'articolo 41-*bis*. In particolare, si è ricondotta la titolarità a decidere sul reclamo unicamente al tribunale di sorveglianza, escludendo – per le ragioni che sono agli atti e che è inutile stare a ripetere – dai soggetti chiamati a interessarsi della vicenda del reclamo il tribunale del riesame.

Gli emendamenti che dovranno essere esaminati pongono alla nostra attenzione un aspetto momentaneamente accantonato dalla Commissione in sede referente, che è legato alla stabilizzazione delle videoconferenze: l'articolo 41-*bis* e le videoconferenze rappresentano un sistema che non poteva essere disarticolato con il mantenimento a regime temporaneo delle videoconferenze.

Concludo segnalando anche l'ampliamento titolistico dei reati inseriti nell'articolo 4-*bis*, e quindi per *relationem* nell'articolo 41-*bis*, che oggi vengono all'attenzione della Commissione in una veste adeguata alle esigenze di tutela della collettività: vi è l'inserimento dei reati di terrorismo e

di eversione dell'ordine democratico, dei delitti in materia di schiavitù o comunque di tratta delle persone, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ZANCAN (*Verdi-U*). È giusto dare una risposta molto chiara e netta rispetto ad un provvedimento legislativo che ci accingiamo a varare in mezzo a mille obiezioni, a mille polemiche e a mille osservazioni, delle quali – ovviamente le più meritevoli – ho tenuto conto nel proporre gli emendamenti.

Il primo pilastro di questo disegno di legge che ci accingiamo a varare è che lo Stato deve adottare provvedimenti di assoluta e comprovata efficacia nei confronti della criminalità organizzata, in particolare laddove i membri di quest'ultima siano detenuti, in modo da evitare la possibilità di contatti, ordini, prosecuzione dell'attività criminale attraverso un mutuo soccorso.

Dico che lo Stato lo deve fare perché non può mai fare karakiri e, siccome la criminalità organizzata è un antistato, lo Stato deve tutelare se stesso. Poiché dopo una pratica ormai decennale l'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario si è rivelato uno strumento certamente necessario ed efficace, credo che sarebbe esiziale per lo Stato abbandonare tale strumento.

Detto questo – e questa è la ragione fondamentale della mia approvazione del testo in discussione, sia in precedenza in sede referente che oggi in sede redigente – dobbiamo considerare, anche alla luce delle numerose pronunce della Corte costituzionale, che in ogni caso lo Stato, anche quando lotta contro l'antistato, non può violare i diritti fondamentali della persona. Ciò per una duplice considerazione: innanzitutto, perché lo proibisce la Carta costituzionale, alla luce della correttissima interpretazione della Corte costituzionale *in subiecta materia*; in secondo luogo, perché la violazione dei diritti fondamentali della persona finirebbe per essere contraria agli scopi di tutela dello Stato, in quanto innescherebbe delle reazioni di estrema pericolosità e quindi contrarie ai fini che si prefigge l'articolo 41-*bis*.

Nel dibattito che si è svolto in sede referente ho sentito affermare che il carcere, specie quando è applicato l'articolo 41-*bis*, deve rimanere carcere duro. Io vorrei estromettere questo inopportuno richiamo alla durezza. Non è così. Noi non stiamo prevedendo il carcere duro: siamo stabilendo un regime di detenzione che non consenta collegamenti tra il detenuto appartenente alla criminalità organizzata e l'organizzazione che è rimasta fuori. In questa sede non si deve richiamare il concetto di durezza e le limitazioni devono essere tutte necessarie, anche alla luce dell'emendamento presentato dal senatore Fassone e accolto dalla Commissione. Aggiungo l'avverbio «strettamente» necessarie, allo scopo di evitare i collegamenti con l'organizzazione. Non ha quindi alcun significato il riferimento all'asprezza del carcere se non giova ad evitare collegamenti.

In base a queste considerazioni, ho presentato alcuni emendamenti, che non credo di dover illustrare in sede di discussione generale e molti dei quali si illustrano da soli. Nelle mie proposte emendative, per quanto è possibile, pur garantendo la mancanza di comunicazioni con l'esterno, ho cercato di limitare le asprezze dei provvedimenti che mi sembravano incidere soltanto sulla durezza del regime carcerario e non, invece, sullo scopo della legge, quello cioè di evitare i collegamenti con l'esterno.

Segnalo in particolare – è oggetto di emendamento, ma ci tengo a segnalare in questa sede – che l'inserimento di altre figure di reato nell'articolo 4- *bis* come presupposto dell'articolo 41-*bis* non può mutare il regime già in atto relativamente a queste figure di reato che vengono inserite per la prima volta. Propongo pertanto un regime transitorio che faccia salvi i benefici in corso, perché non sarebbe giusto cancellare dei benefici in forza di una normativa successiva.

Vorrei ora soffermarmi su quella che può sembrare una provocazione, ma che tale non è per me. In uno degli emendamenti da me presentati è previsto che il Ministro, prima di disporre la sottoposizione al regime *ex* articolo 41-*bis*, oltre al parere del pubblico ministero, debba acquisire anche quello del difensore della persona interessata. Tale soluzione potrebbe consentire alla Commissione di superare una delle critiche che più frequentemente viene rivolta all'attuale assetto normativo. A questo riguardo, vorrei precisare che, se faccio riferimento a critiche che vengono dal di fuori, non sono assolutamente acquiescente a tali voci, perché io per primo riconosco l'autonomia e l'indipendenza di scelta, di giudizio e di decisione della Commissione. Tuttavia, ritengo si debba tenere conto delle critiche laddove possono orientarci a migliorare il testo in esame.

Allora, uno dei punti criticati in una materia che attiene alla libertà perché modifica le modalità della detenzione è stato proprio quello di lasciare al Ministro, ovvero sia ad un organo amministrativo – di alta amministrazione, ma comunque organo amministrativo – un potere che sarebbe invece preferibile porre in capo all'autorità giudiziaria. Ritengo che la scelta di conservare questo potere al Ministro sia corretta perché siamo in materia amministrativa, relativa al modo di detenzione, e il controllo giurisdizionale si espleta in un secondo momento, dopo che è intervenuta appunto la scelta amministrativa. Così, per esempio, la detenzione nel carcere A piuttosto che nel carcere B è una scelta che credo giusto rimettere all'amministrazione: guai se il giudice dovesse decidere la destinazione del detenuto in un carcere più duro rispetto ad un altro più confortevole. Non è compito del giudice questo, il giudice deve esercitare il controllo successivamente. Tuttavia, una volta posta in capo al Ministro la decisione, non vedrei come una provocazione (anzi, potrebbe essere un'apertura tranquillizzante) l'acquisizione del parere del difensore in termini coevi all'acquisizione del parere del pubblico ministero, come già previsto.

Da ultimo, credo sia stata una scelta valida e razionale quella di - uso un'espressione che non mi piace, ma che comunque va di moda e rende il concetto – mettere a regime la normativa dell'articolo 41-*bis*. Le norme

eccezionali, infatti, sono sempre criticabili. Con la premessa che per ragioni straordinarie di ordine pubblico, per la pericolosità del detenuto e per evitare collegamenti con l'associazione criminale sia necessario applicare il regime di cui all'articolo 41-*bis*, è giusto che la legge, non in via eccezionale ma definitiva, provveda ad applicare questo strumento, che - ripeto - *oborto collo* e necessariamente è giusto che lo Stato applichi.

La scelta di «stabilizzare» il regime di cui all'articolo 41-*bis*, tra l'altro, evita quello stillicidio di speranze che c'era in un termine spesso non soddisfattivo dell'esame del ricorso ed è un atto di civiltà. Non ho difficoltà ad utilizzare questo termine: l'applicazione di un regime definitivo è un atto di civiltà perché la legge è generale e come tale non soffre tutte quelle critiche a cui viene sottoposta una legge eccezionale.

Per queste ragioni, confidando che i miei emendamenti vengano accolti *in toto* o in parte, dichiaro comunque di essere favorevole all'assetto complessivo del disegno di legge in titolo.

Presidenza del vice presidente ZANCAN

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, l'ampia relazione del senatore Bobbio mi dispensa da interventi analitici. Ho chiesto di intervenire brevemente in sede di discussione generale unicamente per sottolineare un dato che mi sembra di elevato valore politico, e cioè che in questa materia, durante i lavori in sede referente, la maggioranza e l'opposizione hanno lavorato con sostanziale unità d'intenti e di spirito, con reciproco ascolto e disponibilità.

Questo dato dimostra l'esistenza di un forte senso di responsabilità in tutte le forze politiche, che avvertono come il disegno di legge in esame miri a due obiettivi convergenti. Uno è quello di assicurare in modo stabile una forza di contrasto a quel fenomeno che appunto stabile si è ormai rivelato, cioè la persistente connessione fra le organizzazioni criminali più qualificate e i loro più autorevoli esponenti che finiscono in carcere. Il fenomeno è duraturo e duratura deve essere la risposta. Peraltro, la risposta deve essere calibrata in termini di rigorosa attenzione al dettato costituzionale, altrimenti sarebbe un grave insuccesso politico se in forza di un obiettivo strutturissimo un intervento destinato o suscettibile di cadere sotto i colpi della Corte costituzionale. L'articolo 41-*bis*, come è noto, in particolare nei suoi commi 2 e 2-*bis*, è nato in una situazione contingente (le stragi della primavera-estate del 1992) e come tale a quella situazione fa riferimento, tant'è vero che la premessa in forza della quale il legislatore di allora dettò queste disposizioni è quella dei gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica che giustificavano, ad avviso del legislatore di allora, un intervento di rigore all'interno del pianeta penitenziario.

Presidenza del presidente Antonino CARUSO

(Segue FASSONE). Questo intervento di rigore presentava talune slabbrature e talune improprietà in termini di ortodossia costituzionale, che furono in parte corrette dalla Corte, e in parte rimangono nell'area, finché non entrerà in vigore la normativa che stiamo per varare. Le ricorderò brevemente. Era prevista una sorta di automatismo fra il tipo d'autore e l'intervento restrittivo del Ministro della giustizia; le misure non erano definite in alcun modo e quindi potevano anche aprire la strada a situazioni di sadismo penitenziario; non c'era alcuna indicazione della loro durata; non era espressamente previsto il controllo giurisdizionale. Erano limiti fondamentali che rendevano la normativa ai confini della costituzionalità e, per certi versi, al di là di questi confini, tant'è che la Corte effettuò numerosi interventi di ortopedia giuridica, se così la vogliamo chiamare.

Il disegno di legge in esame si è premurato di sanare quelle deficienze, prevedendo sia uno sganciamento dal mero titolo del reato e richiedendo invece una valutazione personologica; sia che le misure fossero non *ad libitum* ma giustificate solo in quanto funzionali a realizzare quel nuovo obiettivo che abbiamo espressamente individuato e che quindi sostituisce o meglio integra – ma integra in modo primario – quei gravi motivi di ordine e di sicurezza che giustificavano la norma al suo esordio. Abbiamo previsto un'indicazione di durata ed anche una flessibilità *in bonam et in malam partem*, attraverso gli istituti della proroga, ma anche attraverso gli istituti della revoca anticipata. Soprattutto, abbiamo innestato un costante controllo giurisdizionale in tutte le fasi della vicenda, sia nella sua genesi, sia nella sua durata, rendendo reclamabile al Tribunale di sorveglianza addirittura il silenzio sull'istanza di revoca anticipata da parte dell'interessato.

Questo ci permette di affermare che l'intervento non è in alcun modo tarato su asserite pretese, espresse o tacite o velate, della criminalità organizzata. Questa Commissione non ha agito né in forma ritorsiva nei confronti di talune sollecitazioni, né in termini di lassismo per accontentarle. Le mitigazioni e i temperamenti che abbiamo introdotto di comune accordo sono in nome non di un lassismo, ma di un superiore dettato costituzionale che non significa compiacenza alcuna, così come la traduzione di un regime temporaneo in un regime durevole è semplicemente la proiezione della durevolezza del pericolo che lo Stato deve contrastare. In questo senso, mi pare che il lavoro sia stato positivo e mi riservo di illustrare in seguito alcuni emendamenti che presenterò.

ZICCONI (FI). Signor Presidente, anche io ritengo in modo netto di poter affermare che il provvedimento in esame ha visto l'opposizione e la

maggioranza sulla stessa linea, al fine di trovare il modo migliore per contemperare due esigenze ambedue importanti ed insopprimibili. La prima esigenza è quella di garantire l'ordine pubblico e il contrasto alla criminalità organizzata, che è e resta pericolosa; la seconda è quella di non contraddire quei principi che sono stati riaffermati più volte dalla Corte costituzionale e che quindi non sono cancellabili e non sono sopprimibili dal nostro ordinamento. Questi principi non possono che ispirare l'esecuzione della pena al carattere fondamentale voluto dalla Costituzione, senza trascurare completamente l'altra forte esigenza che ispira la pena, che è quella della prevenzione generale.

È stato cercato un equilibrio. Come ha affermato il collega Zancan, in questo equilibrio era necessario escludere che si potesse confondere questa esigenza – che riguarda particolari, contingenti e ben delimitate necessità di ordine pubblico e di contrasto di alcune forme di criminalità, adesso anche di tipo terroristico e di eversione – con situazioni completamente diverse che sono quelle che potrebbero essere definite, come qualcuno ha affermato, di pena dura o di carcere duro. Infatti, un diverso trattamento sanzionatorio certamente non potrebbe avere né applicazione da parte di organi amministrativi, come di fatto è il Ministro della giustizia, né questo tipo di *iter*. Così come indicano i principi indiscutibili del processo penale e della Costituzione, l'autorità giurisdizionale dovrebbe essere l'unica a poter incidere sulla libertà personale, sulla pena e sulle modalità che vengono considerate tipologie di pena.

Per queste ragioni, lo ripeto, sono favorevole al provvedimento in esame, così come sistematicamente è stato portato avanti. Ho presentato degli emendamenti, alcuni di carattere tecnico non di grande rilievo, che sottoporro ai colleghi, altri più significativi, che hanno lo scopo fondamentale di mantenere quell'equilibrio di cui ho parlato. Con questi emendamenti si vuole evitare che l'assoluta necessità di considerare questo strumento come uno strumento di ordine pubblico e di contrasto al pericolo della criminalità organizzata si possa trasformare, in base ai principi della Costituzione, in una aprioristica e ingiustificata sottolineatura di esclusività delle esigenze di prevenzione generale rispetto a quelle di prevenzione speciale, che invece sono quelle fondamentali del carcere. Tutta la riforma penitenziaria è ispirata a quel principio e, proprio per sottolineare questa duplicità di esigenze, bisogna essere il più coerenti possibili con gli insegnamenti che la Corte costituzionale ci ha dato proprio in materia di articolo 41-*bis*.

Per migliorare le caratteristiche di equilibrio del testo licenziato dalla Commissione in sede referente, ho presentato alcuni emendamenti che illustrerò al momento opportuno.

TIRELLI (*LP*). Signor Presidente, intendo esprimere sia l'apprezzamento per il lavoro svolto che la condivisione dei principi enunciati in questo disegno di legge, con un solo dubbio.

Se la finalità della stabilizzazione del regime di cui all'articolo 41-*bis* è motivata per certi reati, come quello di associazione mafiosa, ho qualche

dubbio per quanto riguarda l'applicazione delle norme di cui al disegno di legge al nostro esame a tipologie di reato che, pur imponendo delle scelte molto decise da parte dello Stato, non hanno per fortuna la caratteristica della continuità. Non dico che questa estensione sia un'esagerazione; d'altra parte, se è stata condivisa da tutti sarà motivata, però mi sembra l'unico neo di principio di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 22,30.